

	<p><i>Ministero dell'Istruzione e del merito</i> Istituto Comprensivo Statale - "San Giovanni Bosco" Piazza del Consiglio n. 1 - 23814 Cremeno (LC) telefono 0341/996557 Cod. Mec. LCIC81300B C.F. 83007520139 E-mail: lcic81300b@istruzione.it - Pec: lcic81300b@pec.istruzione.it Sito Web: http://www.icscremeno.gov.it</p>	
--	--	--

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/25

Il giorno 11 dicembre 2024 presso la sede dell'ICS di Cremeno, tra:

- la parte pubblica, nella persona del Dirigente Scolastico Gianfranco Bonomi Boseggia
- le RSU d'Istituto nelle persone di Maria Loffreda, Maria Rosa Zizolfi e Selva Vania Maria Sole
- le OO.SS. provinciali FLC SCUOLA, CISL SCUOLA

si stipula il seguente **CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO** che viene suddiviso nelle seguenti parti:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO III ORGANICI

CAPO IV TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO V RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI: MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI



M. B.

S. V.

G. Scemmo



CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto è sottoscritto fra l'Istituto Comprensivo di "S.G. Bosco" di Cremeno, di seguito denominato "Scuola" e la RSU eletta.
2. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale in servizio nell'istituto, assunto sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
3. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, se trascorsi quindici giorni senza rilievi da parte dell'organo di controllo competente. In caso di rilievi da parte del predetto organo la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'Istituto in materia, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'Istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
5. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d'Istituto all'Albo sindacale dei plessi e all'albo dell'Istituto Comprensivo di Cremeno.
8. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d'Istituto, le parti s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta presso la sede della scuola.
9. La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
10. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 9.

Art. 2– Contrattazione integrativa a livello di scuola

1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia e il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.

La presente intesa è valida per l'anno scolastico 2024/2025 e fino ad eventuale nuovo accordo.

* * * * *

CAPO SECONDO: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 3 - Soggetti Tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
3. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge corrella al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
5. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

Articolo 4 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza desunti dagli art. 17 e 18 del D.Lgs 81/08:

1. Non delegabili:

- a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 con particolare adeguamento in merito alla valutazione considerando sesso, età e provenienza nonché quanto collegato allo stress da lavoro correlato. Il personale della scuola è, su questo ultimo punto, considerata una figura a rischio.
- b. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

2. Obblighi specifici:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- Elaborazione piano di emergenza con compiti e ruoli delle figure sensibili e specifica

formazione ed addestramento, in particolare:

- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - h) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - i) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
-
- I) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

- Sistema di relazioni con RLS:

- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- p) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- q) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- r) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- s) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Articolo 5 - Il servizio di prevenzione e protezione

1 Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.50 D.Lgs.81/08), una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

Al riguardo il D.S. informa in merito alle scelte effettuate:

RSPP, in possesso dei requisiti previsti dall'art.32 D. Lgs.81/08, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione: **ANTONIO GATTI**.

Relativamente alle figure sensibili si fa riferimento al DVR del 14.03.2023 prot. n. 2248.

La RSU esprime parere favorevole.

2. I lavoratori designati, docenti o ATA, sono in numero sufficiente, possiedono le capacità necessarie e dispongono di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Articolo 6 - Documento valutazione dei rischi

I. Il documento di valutazione dei rischi, è stato redatto dall' RSPP.

2. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Articolo 7 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 6 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D. Lgs 77/92, e nel D. Lgs 81/08; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. Il medico che svolge la sorveglianza sanitaria, Dott.ssa Eleonora Valsecchi è stata individuata in base a convenzione con Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera di Lecco.

Articolo 8 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08, il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.


Articolo 9 - Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti ai sensi del art.18 comma 3bis del d.lgs.81/08 sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico, o il preposto, adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Articolo 10 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. A rispetto degli articoli 36/37 del D. Lgs.81/08. si provvederà annualmente previa verifica dei bisogni formativi obbligatori, alla formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti i cui contenuti minimi sono quelli individuati dall'art. 37 del D. Lgs.81/08.
2. La formazione e l'aggiornamento, obbligatori per legge relativamente alle varie figure esistenti (ASPP, RLS, Preposti, Addetti pronto soccorso, Addetti antincendio) sarà svolta in orario di servizio. Qualora i corsi siano tenuti in orario diverso:
 - a. il personale ATA potrà recuperare le ore effettive di corso in giornate da concordare con il DSGA, entro il termine dell'anno scolastico;
 - b. il personale docente potrà recuperare le ore effettive di corso in giornate da concordare con il DS, tenuto conto delle necessità di servizio, della continuità didattica e delle

disponibilità economiche. Le ore di corso saranno recuperate utilizzando le ore di servizio, di insegnamento e non, a carico di ciascun docente coinvolto, entro il termine dell'anno scolastico.



Articolo 11 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico - fisico - biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D. Lgs 15/8/71, n. 277, D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n.37; D.M. Interno 10/3/98; D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n. 9.

Articolo 12 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

I. Nell'unità scolastica è stato designato quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) il Sig. Goretti Luca Giuseppe, della quale è stata accertata la disponibilità.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli art.47 e segg. del D. Lgs 81/08, le parti concordano su quanto segue:

A. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;

B. la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dalla normativa vigente, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/08;

C. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

D. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

E. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art.37 del D. Lgs 81/08 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore (art.11). I contenuti della formazione sono quelli previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

F. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

G. per l'espletamento dei compiti di cui al D. Lgs. 81/08, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B); C); D); G); I); ed L) dell'art.50 del D. Lgs. 81/08 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Si allega organigramma Sicurezza.

* * * * *

CAPO TERZO ORGANICI**Art. 13 - Organici**

Gli organici per l'anno per il personale **docente** 2024-25 sono così determinati:

Organico di diritto infanzia

COMUNE	SOST.	TOT
10	1	11

Organico di fatto infanzia

COMUNE	SOST.	I.R.C.	TOT
0	1+12,5 H	7,5H	1+20 H

Organico di diritto Primaria

COMUNE	SOST.	TOT
44	10	54

Organico di fatto Primaria

COMUNE	SOST.	I.R.C.	TOT
	3 CATT 12 H	2+9 H	5+21 H

Organico di diritto sec. Di I°

COMUNE	SOST.	TOT
20+21 H *	7	27+21 H

Organico di fatto sec. Di I°

COMUNE	SOST.	I.R.C.	TOT
36 H	8	14 H	8+50 H

* SONO CONTEGGIATE ANCHE LE ORE ESTERNE

Gli organici per l'anno per il personale ATA 2024-25 sono così determinati:

ORGANICO DI DIRITTO			
DSGA	ASS. AMM.	COLL	TOT
1	6	18	25

ORGANICO DI FATTO				
DSGA	ASS. AMM.	COLL	TOT	
0	14 H	5	5+14 H	

* * * * *

CAPO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**QUANTIFICAZIONE FONDO**

V O C E	LORDO DIP.	LORDO STATO
Periodo sett.-dic. 2024	17.300,98	22.958,40
Periodo gen.-ago. 2025	34.601,95	45.916,79
TOTALE ANNO 2024/2025	51.902,93	68.875,19

Art. 14 -Entità del Fondo dell'Istituzione Scolastica

- Visto l'art. 84 e tabella 9 del CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola;
- Vista la sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 85 c.3 e dell'art. 90 c. 1, 2, 3 e 5 del 04/04/2008;
- VISTI i vincoli di cui all'art. 78, comma 8 del CCNL 2019/21 siglato il 18 gennaio 2024
- Vista la comunicazione del MIUR prot. n. 36704 del 30/09/2024;

il FIS per l'anno scolastico 2024/2025 è di € 51.902,93+ fondo valorizzazione personale scuola 13.939,36= € 63.592,99 lordo dipendente + economie 23/24 1976,35= **TOTALE FIS € 67.818,64 lordo dipendente.**

Da suddetti importi vengono detratti:

- a) Indennità di amministrazione quota fissa 21/22 e 22/23 = € 1.284,33 L.D**
- b) Indennità di amministrazione quota variabile (DSGA) = € 5.034,00 L.D**

Art. 15 - Criteri generali per la ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica

Per assicurare un'equilibrata ripartizione del fondo dell'Istituzione Scolastica le parti concordano che le risorse previste dall'art. 30 del CCNL Scuola 18/01/2024, relative al Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono così ripartite:

(75% personale Docente – 25% personale ATA)

Art. 16 - Suddivisione delle risorse

Le risorse del FIS di **€ 61.500,31** che si evince da: **67.818,64 – 1.284,33 – 5.034,00 = € 61.500,31** lordo dipendente, vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extra-curricolari previste dal PTOF, nella seguente misura:

SUDDIVISIONE FONDO

QUOTA PARI AL 75% DEL FIS PERSONALE DOCENTE	€ 46.125,23 lordo dipendente
QUOTA PARI AL 25% DEL FIS PERSONALE ATA	€ 15.375,08 lordo dipendente

In caso di interruzione delle attività degli incarichi determinata da qualsiasi causa, il personale sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi tra l'inizio e il termine dell'attività

proporziando la quota spettante per tali giornate, pertanto la restante retribuzione spetterà al sostituto se nominato con incarico formale o verrà ripartita tra il personale coinvolto nell'incarico per periodi superiori al mese.

PERSONALE DOCENTE

Art. 17 - Ore eccedenti nelle scuole secondarie

Ogni docente può dare la propria disponibilità per effettuare fino a sei ore settimanali eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione di colleghi assenti.

Art. 18 - Attività aggiuntive: individuazione dei compiti e nomina dei responsabili

1. La RSU e il D.S. contrattano i criteri di impiego delle risorse a disposizione e la ripartizione dei fondi.
2. Il Collegio Docenti propone il piano delle attività sulla base delle indicazioni del PTOF d'Istituto, comprendente i compiti da assegnare e le candidature alla copertura dei ruoli.
3. I referenti propongono al D.S. il monte ore preventivato per lo svolgimento di ogni compito individuato dal Collegio Docenti.
4. Il D.S., preso atto delle indicazioni del Collegio, nomina i responsabili dei diversi compiti ed assegna il monte ore previsto per il loro svolgimento con lettera individuale di incarico.

Art. 19 - Ripartizione delle risorse al personale Docente - QUANTIFICAZIONE

	ORE	Compenso per ore aggiuntive non di insegnamento da liquidare con il FIS	TOTALE
TOTALE	2356	L.D. 19,25 L.S. 25,54	I lordo stato 60172,24
TOTALE	20	L.D. 38,50 L.S. 51,09	I lordo stato 1021,80

Gli incarichi retribuiti con il finanziamento del FIS relativi ai progetti previsti nel PTOF dell'anno scolastico 2024/2025 danno luogo al seguente numero di ore:

RIPARTIZIONE ORE PROGETTI

PROGETTI/COMMISSIONE	ORE PROGRAMMATE	n. docenti
Ed. Motoria	25	3
Ed. salute e Sicurezza	50	3
Progetto Lettura"	10	1
Progetto Cultura delle Lingue	35	5
Registro on line	50	1
Animatore digitale	30	1
Gestione sito	20	1
Pronto soccorso informatico	30	1
Tutor docenti neoimmessi	80	8
Progetto DSA	10	1
Area espressiva	57	6/7
Interventi e servizi per gli studenti	289	42

Incentivo formazione	255	17
Progetto inclusione e sostegno alla didattica	325	17
	20 ore docenza	1
Rapporti con enti locali e territorio	15	1
Flessibilità Primaria/Infanzia	265	A rendicontazione
TOTALE ORE FUNZIONALI	1546	
TOTALE ORE DOCENZA	20	

Art.20 Flessibilità

Ai docenti dell'infanzia e della primaria che danno la disponibilità ad effettuare supplenze in fasce orarie definite, si riconosce un numero forfettario di ore che scaturisce dalla divisione del monte ore stabilito (265 ore) e dal numero dei docenti che hanno dato la disponibilità utilizzando il criterio della rotazione.

Le funzioni/attività retribuite con il finanziamento del FIS previsti nel PTOF dell'anno scolastico 2024/2025 danno luogo al seguente numero di ore:

RIPARTIZIONE ORE FUNZIONI/ATTIVITA'

FUNZIONI	ORE PROGRAMMATE
Collaboratore vicario DS	100
Secondo collaboratore	70
Ref. di plesso infanzia 50h x 3	150
Ref. plesso primaria 70h x5+	350
Ref. plesso secondaria 70h x2	140
TOTALE ORE	810

ORE FUNZIONALI PROGETTI	1546
ORE organizzazione	810
TOTALE	2356

Art. 21 – Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio art.9 CCNL 29/11/2007


I fondi relativi al finanziamento per le scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio di **€ 0,00** lordo dipendente, saranno utilizzati per il pagamento delle ore che il personale insegnante svolgerà nell'ambito del suddetto progetto.

Art. 22 – Centro sportivo

I fondi relativi alla "Pratica Sportiva", di **€ 961,27** lordo dipendente saranno utilizzati per il pagamento delle ore che il personale insegnante svolgerà nell'ambito del suddetto progetto.

Art. 23 – Ore eccedenti

I fondi relativi alle "Ore Eccedenti" di **€ 2.764,67** lordo dipendente, saranno utilizzati per il pagamento delle ore che il personale insegnante svolgerà nell'ambito della suddetta attività

 FIGURA	Personale Amministrativo 30%		4.612,52 L.D		6.120,82 L.S.
	Personale Collaboratore 70%		10.762,56 L.D.		14.281,91 L.S.
	TOTALE		15.375,08 L.D		20.402,73 L.S.
	TIPO ORE		COMPENSO ORARIO		TOTALE DA LIQUIDARE
	straordinario	attività	totale ore		
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	20 319,00	269 4.290,55	289	15,95 L.D 21,16 L.S	N. 6 AA 4.609,55 L.D 6.116,87 L.S
COLLABORATO RESCOLASTICO	0	782 10.752,50	782	13,75 L.D 18,25 L.S	N. 25 cs 10.752,50 L.D 14.268,57 L.S
TOTALE					15.362,05 L.D 20.385,44 L.S

PERSONALE ATA

Art. 24 - Ripartizione delle risorse al personale ATA

Ai sensi della legge n.190/2014 art.1 commi 332 e 333, "dal 01.09.2015 i Dirigenti Scolastici non possono conferire supplenze...." Per il profilo Assistente Amministrativo, si possono conferire supplenze nel caso in cui il relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti; per il profilo Collaboratori Scolastici, si possono conferire supplenze dopo i primi 7 gg. di assenza continuativa.

Il MIUR, con circolare n.2116 del 30.09.2015, ha emanato chiarimenti sulla legge n.190/2014 art.1 commi 332 e 333.

Le risorse disponibili per il personale ATA sono così suddivise:

Assistenti Amministrativi **€ 4.612,52 L.D**

Collaboratori Scolastici **€ 10.762,56 L.D**

Le parti concordano che sono riconosciute aggiuntive, se non già retribuite con gli incarichi specifici, anche le seguenti attività:

RIPARTIZIONE ORE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	ORE	IMPORTI
ORE DI STRAORDINARIO – A rendicontazione	20*	319,00
INTENSIFICAZIONE SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI (N. 5 AA)	95	1.515,25
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA E INSERIMENTO INVALSI (N. 2 AA)	35	558,25
INTENSIFICAZIONE GESTIONE PRIVACY E INVENTARIO (N. 2 AA)	46	733,70
GESTIONE PRATICHE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, PROGRESSIONI E PENSIONAMENTI (N. 3 AA)	46	733,70
FLESSIBILITÀ (N. 3 AA)	47	749,65
TOTALE ORE 289		4.609,55



RIPARTIZIONE ORE COLLABORATORI SCOLASTICI	ORE	IMPORTI
1) INTENSIFICAZIONE MAGGIOR CARICO PER LA VIGILANZA IN ENTRATA/USCITA (N. 16 CS)	162	2.227,50
2) INTENSIFICAZIONE A1 MAGGIOR CARICO PER COLLEGHI ASSENTI NEL PROPRIO PLESSO (N. 25 CS)	175	2.406,25
INTENSIFICAZIONE A2 MAGGIOR CARICO PER COLLEGHI ASSENTI IN ALTRO PLESSO (N. 4 CS)	26	357,50
3) FRONT OFFICE – SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI PLESSI (N. 7 CS)	112	1.540,00
4) INTENSIFICAZIONE INFANZIA (DISAGIO, CAMBIO PANNOLINI, SUPPORTO VIGILANZA – (N.3 CS)	15	206,25
5) SUPPORTO COLLEGHI SU ALUNNI D.A. (N. 14 CS)	130	1.787,50
6) PICCOLA MANUTENZIONE (N.2 CS)	10	137,50
7) MENSA - BUONI PASTO (N. 17 CS)	152	2090,00
T O T A L E O R E 782		10.752,50

Art. 25- Lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero; è escluso dal conteggio l'eventuale recupero di flessibilità o di permessi.

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali.

Il lavoro straordinario deve essere predisposto dal DSGA preventivamente per iscritto ed autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Le ore straordinarie possono essere retribuite al singolo lavoratore/lavoratrice mediante il fondo d'istituto; è a discrezione del singolo lavoratore/lavoratrice chiedere la trasformazione delle ore di straordinario in riposi compensativi, da fruirsi previo accordo con il D.S.G.A.

Al personale che intensificherà la sua prestazione a causa dell'assenza di un collega, nell'ambito del proprio orario ordinario di servizio, verrà riconosciuto un incentivo corrispondente a mezz'ora di lavoro straordinario.

Art. 26- Intensificazione**Assistenti amministrativi:**

In mancanza di un collega, gli assistenti amministrativi opereranno per ciò che attiene lo svolgimento delle mansioni ordinarie **urgenti** e cioè delle operazioni giornaliere che l'assistente assente ha all'interno del suo mansionario.

Collaboratori scolastici:

- a. per l'assenza di un collega;
- b. per l'ordine di scuola assegnato;
- c. per la suddivisione del proprio orario su diversi plessi nel piano di lavoro.

2) A1 Sostituzioni all'interno dello stesso plesso:

In caso di assenza di un collaboratore scolastico e assenza per malattia per un periodo pari a giorni 7 (Legge n.190/2014 art.1 commi 332 e 333), il piano di lavoro verrà svolto dai collaboratori in servizio, salvo situazioni di emergenza (pluri-assenze).

Per quanto riguarda il punto A.1 al personale che intensificherà la sua prestazione a causa dell'assenza di un collega nell'ambito del proprio orario ordinario di servizio, verrà riconosciuto un incentivo in base



H. M. De Luca - S. De Luca

a quanto previsto dalla tabella di **175 ore** (1/2 ora). Inoltre per poter effettuare la pulizia degli spazi che fanno parte del piano di lavoro del collega assente, il collaboratore in servizio potrà accedere alle ore di straordinario nella misura un'ora a giornata salvo autorizzazione del Dsga previa richiesta scritta del collaboratore.

2) A2 Sostituzione all'esterno del proprio plesso:

In caso di assenza contemporanea su più plessi, il lavoratore al quale tocca il turno di sostituzione potrà svolgere il proprio servizio alternativamente sui plessi o con orario giornaliero articolato su più di un plesso.

La sostituzione avverrà utilizzando le unità di personale disponibile dei plessi in base ai seguenti criteri:

1. disponibilità personale;
2. a rotazione.

La comunicazione alla sostituzione avverrà attraverso un ordine di servizio.

Al personale che intensificherà la sua prestazione a causa dell'assenza di un collega nell'ambito del proprio orario ordinario di servizio, verrà riconosciuto un incentivo in base a quanto previsto dalla tabella di **26 ore** (1 ora) Inoltre per poter effettuare la pulizia degli spazi che fanno parte del piano di lavoro del collega assente il collaboratore in servizio potrà accedere alle ore di straordinario nella misura di un'ora a giornata salvo autorizzazione del Dsga.

Si riconosce ai collaboratori che operano nell'infanzia l'intensificazione determinata dalla collaborazione nella vigilanza e nel cambio pannolini secondo la tabella di **ore 15**.

Art 27 - Comunità educante

In riferimento all' art.32 comma 1 del CCNL 18 gennaio 2024 "In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio...", ai collaboratori scolastici si riconosce lo svolgimento di ruoli di supporto alla Comunità nell'ambito delle seguenti voci:

- a) supporto docenti mensa;
- b) supporto ai colleghi su alunni D.A.;
- c) front office e supporto amministrativo;
- d) supporto alla vigilanza in momenti educativi in progetti di plesso.

Art.28 - Verifica della compatibilità finanziaria, della ripartizione delle risorse in relazione alla previsione d'entrata e della quantificazione dell'eventuale avanzo o disponibilità finanziaria da programmare.

La tabella seguente riassume le entrate previste e le spese programmate relative al FIS dell'anno scolastico 2024/2025, in modo da soddisfare la compatibilità finanziaria:

ASSEGNAZIONE	SPESE PROGRAMMATE	
	DSGA INDENNITA'	€ 6.318,33 L.D
	ORE PROGETTI FUNZIONI/ATTIVITA' DOC.	€ 46.123,00 L.D
	ORE PERSONALE ATA	€ 15.362,05 L.D
TOTALE FIS 24/25	€ 67.818,64 L.D	TOTALE SPESE
		€ 67.803,38 L.D

COMPATIBILITA' FINANZIARIA AVANZO - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 15,25 L.D
--	--------------------

Art. 29 - Fondo d'Accantonamento

Nel caso di ulteriori finanziamenti o residui di FIS, il tavolo di contrattazione viene riconvocato per stabilire i criteri di ripartizione.

Art. 30 - Termini e modalità di pagamento

I compensi a carico del fondo saranno liquidati con il cedolino unico, entro i termini previsti dal CCNL.

Art. 31 – Funzioni strumentali al PTOF

Tali funzioni sono identificate con delibera del collegio dei docenti che contestualmente ne definisce i criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le risorse utilizzabili sono quelle complessivamente assegnate all'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2024/2025 di **€ 4.207,27 lordo dipendente**. Le parti concordano che i compensi definiti dalla presente contrattazione debbano essere basati sull'entità di lavoro, le responsabilità e i compiti che ciascuna funzione richiede.

FUNZIONI	Compenso LORDO DIP
GESTIONE PTOF: coordinamento, elaborazione e valutazione, n. 1 docente	1500
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI/ FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, n. 1 docente	600,00
INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI: Referente inclusione n. 1 docente	1.457,27
INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI: Referente continuità-orientamento	650
TOTALE	€ 4.207,27

I compensi tengono conto della complessità e carico di lavoro. I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare una dettagliata relazione delle attività svolte al Collegio dei Docenti, che ne valuterà l'efficacia, al fine di ri-orientare le azioni future.

Art. 32 – Incarichi specifici personale ATA euro 3.186,38 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA, destinati a retribuire:

- le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia, nonché di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF, come descritto nel piano delle attività (di cui all'art. 54 co. 1 CCNL 2019/21);
- per il personale appartenente all'Area dei Collaboratori scolastici, gli incarichi afferenti ai compiti legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso (art. 54, comma 4, terzo periodo).

Per l'anno scolastico 2024/2025, si prevede la seguente assegnazione degli incarichi a domanda, e cioè:

- Num. **2** incarichi per gli assistenti amministrativi;
- Num. **3** incarichi per i collaboratori scolastici;

Tra gli assistenti amministrativi n.**1** sono destinatari della prima posizione economica (ex art.7) che svolgeranno: attività di responsabile gestione Privacy con svolgimento di tutte le attività connesse.

In questo Istituto n.**5** collaboratori scolastici di ruolo sono destinatari della 1^a posizione economica (ex art. 7), i quali, svolgeranno ulteriori e più complesse mansioni concernenti l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso, l'attribuzione di questi incarichi sarà formalizzata dalla direzione di questa istituzione scolastica.

L'attribuzione degli incarichi specifici sarà la seguente:

• **Assistenti Amministrativi**

N. 1 Incarico Specifico Ass. Amministrativo € 800,03 LORDO DIP 1 Incarico Specifico AA € 736,35 Lordo dip.	attività di sostituzione del DSGA in caso di assenza con svolgimento di tutte le attività comprese nell'area D della tabella A – Profili di area del personale ATA CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola; Responsabile area personale
--	--

• **Collaboratori Scolastici**

Num. 3 Incarichi Specifici Coll. Scol. (€ 550,00 LORDO DIP. per incarico)	Attività finalizzata all'assistenza alunni diversamente abili supporto ai colleghi nell'intervento di primo soccorso.
--	--

Art. 33- Termini e modalità di pagamento

I compensi relativi a: FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Centro sportivo e Ore eccedenti saranno liquidati con il cedolino unico, condizioni necessarie per la liquidazione alla data stabilita sono:

- parere positivo di compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- assegnazione dei fondi da parte del MIUR.

* * * * *

CAPO TERZO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 34 - Assemblee di scuola

1. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 18/01/2024, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica, la durata massima è fissata in due ore.
2. Fermo restando il CCNL Scuola 18/01/2024, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola.
3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
4. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo.
5. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne della scuola.
6. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 18/01/2024, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione dei docenti non è totale, il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali coerentemente con il CCNL.
7. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Art. 35 - Permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali e la R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 18/01/2024, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola 18/01/2024.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1), da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.
4. Il monte ore per la RSU d'Istituto, costituito per ogni dipendente a tempo indeterminato (n.122), è pari a 51 ore per l'a.s. 2024/25, da chiedersi con 5 giorni di anticipo salvo casi eccezionali.



5. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 36 - Patrocinio e accesso agli atti

La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 18/01/2024 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al contratto stesso.

2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.

3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa e dal Regolamento d'Istituto.

4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.

Art. 37 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

1. Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

2. Al di fuori dell'orario di lezione, alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, predisponde idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.

4. Nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi, succursali, scuole staccate e/o coordinate, alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'Albo sindacale.

5. L'Albo sindacale di cui al comma precedente è permanente, visibile, di facile consultazione e anche on line.

La R.S.U. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Scuola 18/01/2024 hanno diritto di affiggere all'Albo **e di richiedere l'inserimento nell'albo sindacale on-line**, di cui ai precedenti commi 4 e 5, materiale di interesse sindacale e di lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.

Le comunicazioni inviate dalle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 18/01/2024 con richiesta di massima diffusione verranno comunicate al Personale tramite pubblicazione nella Bacheca sindacale del Sito d'Istituto.

Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola, a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70.

Art. 38 - Contingenti minimi di Personale Educativo e A.T.A. in caso di sciopero

Ai sensi del CCNL Scuola 18/01/2024 i contingenti minimi di Personale Educativo e A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.

Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e CCNL Scuola 18/01/2024 si conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo e A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

a) svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico.

Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola 18/01/2024.

Nel caso di eventuali scioperi, a richiesta, il Dirigente Scolastico comunica alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, il numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Art. 39 – Documentazione

Il Dirigente Scolastico fornisce alla R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno cinque giorni prima degli incontri medesimi.

I prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi e dell'importo complessivo dei compensi accessori distinti per voce e tipologia vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 18/01/2024 e della R.S.U. della scuola.

Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della L. 241/90.

Art. 40 – Comunicazioni


Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite, lettera scritta, fonogramma e posta elettronica, durante e dentro gli orari di segreteria.


Le parti concordano sulla necessità di garantire al dipendente il diritto alla disconnessione durante le ore serali e i giorni festivi (co 6 dell'art. 14 del CCNL Scuola 18/01/2024) per una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Cremeno, 11 dicembre 2024


Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico







i componenti della RSU

MARIA LOFFREDA 



VANIA MARIASOLE SELVA 



MARIA ROSA ZIZOLFI 



i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

per la FLC- SCUOLA

per la CISL-SCUOLA